



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18/02/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 - CONFERMA

L'anno **2019** il giorno **18** del mese di **Febbraio** alle ore **21.00**, in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Bertucci Silvio	Consigliere	Presente
Manfredini Sara	Consigliere	Assente
Attolini Lucia	Consigliere	Assente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Zannoni Luca	Consigliere	Presente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Viappiani Silvia	Consigliere	Presente
Francesconi Luciano	Consigliere	Assente
Torri Giovanni Oreste	Consigliere	Presente
Genitoni Massimiliano	Consigliere	Assente
Attolini Emilia	Consigliere	Assente
Ugolotti Robertino	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Baharami Mohammed Hassan	Consigliere	Assente

Totale presenti:11

Totale assenti:6

Assiste il Segretario Comunale **Marziliano Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

Viappiani Silvia – Torri Giovanni Oreste – Ugolotti Robertino

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 639, 640 e commi 669 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede in particolare che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI – IUC), approvato con delibera consiliare n. 58 del 08/09/2014 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 9 del 04/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 4, commi 1 e 5 , del precitato Regolamento Comunale che testualmente recita:

<< Art. 4 – Aliquote e detrazioni

1. *Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili ;*
5. *Con tale delibera il Consiglio Comunale provvede inoltre all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;>>*

RICHIAMATA in particolare la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto importanti innovazioni in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezione fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì la esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 così come novellata dalla legge di stabilità per l'anno 2016 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669 (riformulato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della Legge 208/2015) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota , in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (modifica operata dall'art. 1, comma 14, lett. c) L. 208/2015).

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 19/06/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno d'imposta 2015 e dato atto che con tale delibera - in considerazione del carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale esercitata con l'applicazione dell' IMU - si era ritenuto equo ed opportuno non applicare la TASI alle categorie di immobili soggette ad IMU, prevedendo un azzeramento delle aliquote TASI per tali categorie di immobili;

DATO ATTO che con la delibera sopra citata si era deciso di applicare il tributo sui servizi indivisibili TASI alle abitazioni principali non di lusso ([dal 2016 ESCLUSE PER LEGGE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO](#)) nella misura del 3,3 per mille, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708 art. 1, legge 147/2013 nella misura dell'1 per mille ed ai beni-merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 nella misura del 2,5 per mille – tutte fattispecie non soggette ad IMU – in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 -per le fattispecie ancora assoggettabili a tributo - le aliquote TASI deliberate per gli anni 2015, 2016 e 2017;

RICHIAMATI i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 con cui vengono modificate le regole di alimentazione e gestione del fondo di solidarietà comunale per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale;

DATO ATTO che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 2,37% del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

SERVIZI	COSTI
ANAGRAFE E STATO CIVILE	242.700,00
POLIZIA MUNICIPALE	258.683,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E GESTIONE	297.000,00
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	68.475,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA	150.000,00
VIABILITÀ	369.780,00
TOTALE	1.386.638,00

RITENUTO – al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi (considerata anche l'esclusione dalla tassazione delle abitazioni principali imposta dalla legge nazionale) [di confermare per l'anno 2019](#) le seguenti aliquote TASI già deliberate per l'anno 2018, che in base alle stime operate, garantirebbero un gettito atteso di complessivi €. 33.000,00:

PROSPETTO ALIQUOTE TASI ANNO 2019

<u>Aliquota 0,10 per cento (ossia 1 per mille)</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
--	--

<u>Aliquota 0,25 per cento (ossia 2,5 per mille)</u>	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.
<u>Aliquota 0,00 per cento</u>	Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti (ivi comprese le abitazioni principali di lusso ossia di categoria A1- A8 e A/9 per le quali è dovuta solo l'IMU)

RIBADITA pertanto specificamente la volontà di avvalersi anche per l'anno 2019 della facoltà di aumentare l'aliquota base prevista dalla legge per i cd. fabbricati- merce portandola allo 0,25% (misura già applicata per la medesima fattispecie negli anni 2015 , 2016, 2017 e 2018);

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento nonché l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì il Decreto del ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, L. 147/2013 ai sensi del quale il versamento della prima rata TASI è eseguito entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il saldo è versato a conguaglio, entro il 16 dicembre sulla base delle aliquote e detrazioni risultanti dagli atti pubblicati nel sito informatico previsto dalla legge alla data del 28 ottobre di ciascun anno; a tal fine l'invio deve essere effettuato esclusivamente tramite il Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO ATTO che, come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del vigente regolamento TASI il versamento del tributo deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni dell' art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ; il Comune si impegna tuttavia a mettere a disposizione dei contribuenti un programma personalizzato di calcolo on-line;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO l'intervento dell'Assessore Bertucci Silvio che illustra il punto posto all'o.d.g. e del Sindaco;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 07/02/2019, assunto agli atti dell'Ente in data 09/02/2019 Prot. n. 1917, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 sul bilancio di previsione 2019/2021 e documenti allegati.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Bilancio in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. 2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele);

DELIBERA

1 – DI APPROVARE per le motivazioni esposte in narrativa e per le fattispecie ancora assoggettabili a tributo - ai fini dell'applicazione del tributo TASI - IUC nel comune di Castelnovo ne' Monti con riferimento all'anno di imposta 2019– le seguenti aliquote di imposta (confermate di quelle già deliberate per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018):

PROSPETTO ALIQUOTE TASI ANNO 2019

<u>Aliquota 0,10 per cento (ossia 1 per mille)</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>Aliquota 0,25 per cento (ossia 2,5 per mille)</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.</u>
<u>Aliquota 0,00 per cento</u>	<u>Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti (ivi comprese le abitazioni principali di lusso ossia di categoria A1- A8 e A/9 per le quali è dovuta solo l'IMU)</u>

2 - DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 2,37% del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

SERVIZI	COSTI
ANAGRAFE E STATO CIVILE	242.700,00
POLIZIA MUNICIPALE	258.683,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E GESTIONE	297.000,00
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	68.475,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA	150.000,00
VIABILITÀ	369.780,00
TOTALE	1.386.638,00

3 - DI DARE ATTO CHE, come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3 del vigente regolamento TASI, il versamento del tributo TASI deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni dell' art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997; il Comune si impegna tuttavia a mettere a disposizione dei contribuenti un programma personalizzato di calcolo on-line ed a prestare assistenza a favore dei contribuenti che ne faranno richiesta;

4 – DI DARE ATTO che il testo della presente deliberazione dovrà essere inserito nel portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre 2019 ai fini della sua tempestiva pubblicazione (entro il 28/10/2019) sul sito informatico previsto dalla legge;

5 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019;

6 - DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n.	11
VOTANTI	n.	9
FAVOREVOLI	n.	9
CONTRARI	n.	/
ASTENUTI	n.	2 (Ugolotti Robertino – Valentini Daniele)

D E L I B E R A inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo
(Atto sottoscritto digitalmente)

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)